COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ANTONIO LA GLORIA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Misure urgenti in campo economico e sociale (1536) 21

La Gloria Antonio, *Presidente* 21, 25

D'Aimmo Florindo, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 23, 24, 25

Mancini Vincenzo (gruppo DC) 23

Sapienza Orazio (gruppo DC), *Relatore* 24

La seduta comincia alle 16,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Misure urgenti in campo economico e sociale (1536).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misure urgenti in campo economico e sociale ».

Ricordo che nella seduta precedente si è aperta la discussione sulle linee generali.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 3.

Il Relatore.

All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 nelle aziende industriali operanti nel settori indicati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è concesso in ragione del 50 per cento del totale dei contributi posti a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Lo stesso sgravio contributivo si applica alle aziende industriali che impegnano dipendenti nelle aree del centro-nord per il periodo 1° dicembre 1991-30 novembre 1992, nella misura del 5 per cento.

1. 1.

Sartori.

All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1992, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 3,75 per cento. Lo stesso sgravio contributivo si applica anche alle aziende industriali dislocate nelle aree del centro-nord, nella misura dello 0,375 per cento, per il periodo 1° dicembre 1991-30 novembre 1992. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

1. 2.

Sartori.

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

Il Relatore.

All'articolo 4, commi 1 e 3, eliminare le parole del fondo di previdenza per il personale di volo; *al comma 5 sopprimere il punto* c).

4. 1.

Sartori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Miglioramento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da Aziende di navigazione aerea, gestito dall'INPS).

1. Alle pensioni a carico del Fondo Volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, con effetto dal 1° gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo rivalutato del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.

2. L'aumento mensile complessivo di cui al comma 1 è attribuito in misura pari al cento per cento per la quota di aumento fino a lire 500.000, in misura pari al 70 per cento per la quota da lire 500.001 a lire 1.000.000, e in misura pari al 50 per cento per la quota oltre lire 1.000.000.

3. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sui trattamenti pensionistici computati a calcolo, hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, per le pensioni con decorrenza posteriore al 1° gennaio 1978 in misura pari, rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento del loro ammontare mentre per le pensioni liquidate prima del 1978 le misure saranno rispettivamente del 70, 80, 90 e 100 per cento del loro ammontare.

4. Alle pensioni di invalidità erogate dal Fondo Volo, in applicazione del comma 3/b dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859 o in conseguenza di menomazioni fisiche dovute a causa di servizio, erogate prima del 12 giugno 1984, viene attribuito l'aumento mensile minimo di lire 900.000, già dal 1° gennaio 1991, o quello risultante dal computo di cui ai commi 1, 2, e 3 se più favorevole, fatte salve tutte le condizioni di miglior favore disposte dalla legge 12 giugno 1984, n. 222 con eventuale maggiore esborso, dal 1° gennaio 1991, a carico del Fondo Volo.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede con le disponibilità attive della gestione del Fondo Volo.

4. 01.

Sartori.

All'articolo 5, sopprimere il comma 4.

5. 1.

Il Relatore.

All'articolo 6, sopprimere il comma 1.

6. 2.

Il Relatore.

All'articolo 6, alla fine del comma 7 aggiungere le parole e di sistemazione idraulico-forestale.

6. 1.

Widmann, Ebner, Thaler Ausserhofer, Caveri.

All'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le somme affluite al fondo di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992, ferme restando le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.

7. 1.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. Il personale dei Consorzi e delle Società a prevalente capitale pubblico istituiti per la promozione della cultura e la valorizzazione degli studi universitari, in servizio continuativo a domanda viene collocato d'ufficio nei ruoli ordinari o nei ruoli sovranumerari del personale non docente delle Università.

2. Gli oneri di cui al precedente comma sono da attribuirsi a carico delle singole Università, previo la rettifica e il controllo da parte del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. 01.

Ghezzi, Pizzinato, Nardone, Masini, Baccarini, Mengoli.

Avverto fin d'ora che tali emendamenti potranno essere valutati nel merito solo quando si passerà alla discussione dell'articolo al quale si riferiscono. Tuttavia, ai fini di un'economia procedimentale, si può pensare di esaminarli nel loro complesso nella seduta odierna al fine, ove la Commissione concordi sul loro contenuto, di inviarli alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

VINCENZO MANCINI. Il Governo doveva precisare quali fossero le parti del provvedimento in esame che sopravvivevano visto che alcuni contenuti del provvedimento stesso sono stati recepiti da altri testi legislativi. In particolare, per quel che riguarda gli interventi per i trattamenti pensionistici e in materia di fondi speciali la Commissione attende di conoscere quali esiti abbia avuto il tentativo del sottosegretario D'Aimmo, al quale avevamo chiesto giovedì scorso di recarsi a Palazzo Chigi e di sollecitare l'inserimento di tali misure nel testo legislativo in quel momento all'esame del Consiglio dei ministri.

FLORINDO D'AIMMO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il mio tentativo purtroppo non ha avuto esito.

La materia oggetto del provvedimento al nostro esame riprende sostanzialmente il decreto-legge n. 345 del 1992 non convertito dalla Camera per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza. Altri argomenti urgenti contenuti nel disegno di legge n.1536, come evidenziato dal relatore, sono stati a loro volta già trattati e definiti con decreti-legge. In particolare, i contenuti degli articoli 1 e 2 sono stati recepiti dal decreto-legge n.442 del 1992 all'esame della Commissione lavoro del Senato (atto Senato 778 recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali) che peraltro, a causa della sospensione dei lavori del Senato – almeno delle Commissioni di quel ramo del Parlamento –, rischia di non essere convertito in legge.

Il contenuto dell'articolo 3 è stato poi recepito nel decreto-legge n. 364 del 1992, convertito nella legge n. 406 del 1992.

Per quanto riguarda l'articolo 4, recante miglioramenti delle pensioni a carico dei fondi di previdenza gestiti dall'INPS, si era pensato alla possibilità di inserirne il contenuto in un decreto legge. Tuttavia, malgrado gli sforzi compiuti (ho anche sottoposto personalmente al Consiglio dei ministri il suggerimento della Commissione), l'ipotesi non si è dimostrata praticabile.

L'articolo 5 reca norme di interpretazione autentica ancora attuali, ad eccezione del comma 4, in quanto la materia è stata trasfusa nel decreto-legge n. 393 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 460 del 1992.

Per quanto riguarda l'articolo 6, il contenuto del comma 1 è stato recepito dal già citato decreto-legge n. 393. Il comma 5 dello stesso articolo deve essere a sua volta letto nel combinato disposto con l'articolo 7 del decreto-legge n. 478.

Infine, in relazione all'articolo 7 è stato presentato dal relatore, onorevole Sapienza, un emendamento riepilogativo e semplificativo del comma 1 e del comma 2. Tale emendamento appare condivisibile, perché in effetti i fondi disponibili per gli anni 1989 e 1990, a differenza della previsione originaria dell'articolo, sono stati già assegnati e, per quanto riguarda il 1991, il Governo concorda sul fatto che, essendo già state presentate le domande motivate sulla base di un'intesa intercorsa tra tutti i patronati, esistono le condizioni oggettive, al di là della previsione analitica dell'articolo, per il riparto dei fondi secondo i criteri che sono stati seguiti anche per gli anni 1989 e 1990.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Desidero premettere che alcuni degli emendamenti da me presentati si sono resi indispensabili per le ragioni esposte sin qui dal rappresentante del Governo, ossia per la necessità di espungere dal provvedimento le disposizioni che sono state trasfuse in altri testi. Vi è poi un altro emendamento, da me presentato, relativo all'articolo 7, recante norme in materia di finanziamento dei patronati.

Per quanto riguarda gli emendamenti Sartori 1.1 e 1.2, essi si riferiscono a disposizioni che, per i motivi già chiariti, non dovrebbero più essere considerate come parti integranti del testo al nostro esame. Chiedo quindi al collega Sartori di ritirare gli emendamenti 1.1 ed 1.2.

L'emendamento 4.1 e l'articolo aggiuntivo 4.01 presentati dall'onorevole Sartori riguardano il personale di volo e quindi il fondo di previdenza di tale personale. Su di essi chiedo innanzi tutto il parere del Governo; personalmente ritengo di dover esprimere su quelle proposte di modifica parere contrario perché prevedono miglioramenti che andrebbero a favore di una sola categoria.

FLORINDO D'AIMMO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Gli oneri che comportano l'emendamento 4.1 e l'articolo aggiuntivo 4.01 sono privi di copertura perché le disponibilità per la categoria interessata sono limitate secondo le previsioni contenute nell'articolo 4. Pertanto esprimo su di essi parere contrario.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Con l'emendamento Widmann ed altri 6.1, si propone di aggiungere alla fine del comma 7 dell'articolo 6 le parole « e di sistemazione idraulico-forestale ». Si tratta di un'ulteriore specificazione che non crea problemi. Credo pertanto che l'emendamento possa essere accolto ed esprimo su di esso parere favorevole.

Con il comma 1 dell'articolo aggiuntivo 7.01, sottoscritto da colleghi di vari gruppi, si chiede che il personale dei consorzi e delle società a prevalente capitale pubblico, istituiti per la promozione della cultura e la valorizzazione degli studi universitari, se in servizio continuativo, su domanda possa essere collocato d'ufficio nei ruoli ordinari o sovranumerari del personale non docente delle università.

Al comma 2 del medesimo articolo aggiuntivo si stabilisce che gli oneri di cui al precedente comma siano da attribuirsi a carico delle singole università

previa la rettifica e il controllo da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Anche su questo emendamento – per la verità abbastanza estraneo alla materia del provvedimento in esame – chiedo al Governo di esprimere il proprio parere. Prima di pronunciarmi vorrei infatti sapere se l'esecutivo intende o meno venire incontro alla sollecitazione avanzata dai colleghi di vari gruppi i quali, tra l'altro, potranno illustrare le ragioni per le quali hanno ritenuto di dover presentare l'articolo aggiuntivo 7.01.

Non ritengo di avere altro da aggiungere se non raccomandare una rapida approvazione del disegno di legge n. 1536 in modo da dare una risposta positiva alle attese di categorie che obiettivamente hanno diritto a ricevere con questo provvedimento un atto di giustizia.

FLORINDO D'AIMMO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* In merito all'articolo aggiuntivo Ghezzi ed altri 7.01, che prevede la possibilità di inquadrare nei ruoli ordinari e sovranumerari del personale non docente delle università il personale dei consorzi e delle società privati, anche se a prevalente capitale pubblico, istituiti per la promozione della cultura e la valorizzazione dei studi universitari, debbo in primo luogo rilevare l'eterogeneità del suo contenuto rispetto alla materia oggetto del disegno di legge in esame.

Debbo inoltre sottolineare che proprio in questo periodo il provvedimento che blocca le assunzioni – operante anche per le università – ha recato una serie di gravi conseguenze ed inconvenienti che in parte sono stati ovviati da un emendamento che proprio l'altra sera è stato approvato dall'Assemblea del Senato su proposta della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento (analogo emendamento era stato presentato direttamente in Assemblea, a firma dell'onorevole Ruberti ed altri, anche al decreto-legge n. 398 del 1992). Infatti, dopo l'espletamento di concorsi all'interno delle università, i decreti di assunzione dei vincitori, emessi con ritardo dai direttori, una volta inviati alla Corte dei Conti non sono stati da quest'ultima registrati. Ne è conseguito che circa 1800 giovani, i quali avevano vinto i concorsi ed erano stati regolarmente assunti presso le università, non potevano essere confermati ed anzi avrebbero dovuto addirittura essere licenziati. Si trattava di una situazione veramente anomala a cui, come dicevo, si è posto rimedio e che ho ricordato per mettere in evidenza le conseguenze anche negative del blocco delle assunzioni. Pensare allora di intervenire con un emendamento anomalo, obbligando le università ad assumere personale che ha svolto sì attività per la valorizzazione dei studi universitari, ma all'esterno delle università, in consorzi e società a prevalente capitale pubblico, contrasterebbe anche con la legge delega di cui stiamo definendo i contenuti, ma i cui principi credo debbano avere una valenza generale, quindi anche con riferimento alla materia oggetto dell'emendamento 7.01 sul quale esprimo pertanto parere contrario.

PRESIDENTE. Essendo imminenti votazioni qualificate in Assemblea, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 21 dicembre 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

STC11-11-LG-3
Lire 500